

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DI VARESE "SFV"

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

DEL 28/09/2021

Art. 1 – Istituzione e scopi

E' istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Varese la Scuola di Formazione Forense "Scuola Forense di Varese - SFV", prevista dall'art. 3 D.P.R. 101/90 e successive modifiche ed interpretazioni.

La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale degli aspiranti Avvocati, attraverso la frequenza di specifici corsi, stages e seminari didattici.

La Scuola si occupa inoltre dell'aggiornamento professionale degli Avvocati, organizzando convegni, eventi e seminari formativi sulle tematiche giuridiche di maggiore interesse ed attualità.

La Scuola ha pertanto le seguenti specifiche competenze:

- organizza corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato in armonia e nel rispetto delle vigenti normative e come disciplinato dall'Ordinamento della Professione Forense;

- organizza ogni attività utile per la realizzazione ed attuazione dei programmi ed iniziative di formazione, aggiornamento professionale degli iscritti, a norma dell'art. 11 della legge 247/12 e successive modifiche;

- organizza percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, nei limiti indicati dalla vigente normativa;

- promuove ed organizza corsi di idoneità per l'iscrizione all'elenco nazionale difensori di ufficio, ai sensi del D.Lgs n. 6/2015 e successive modifiche;

- organizza corsi per l'abilitazione all'iscrizione ad albi e registri speciali

secondo la vigente normativa;

- organizza congressi, seminari, convegni e viaggi studio;

- promuove attività di studio e di ricerca nelle materie giuridiche;

- promuove e cura la pubblicazione di dispense, libri, monografie e riviste periodiche a carattere scientifico;

- promuove ogni altra iniziativa finalizzata al miglioramento della professionalità e competenza degli avvocati e dei praticanti avvocati, anche mediante l'erogazione di servizi strumentali a tali scopi.

Per il perseguimento dei propri fini la Scuola Forense di Varese può operare anche in collaborazione e sinergia con altri Ordini professionali, Università, Organizzazioni ed Associazioni specialistiche e di categoria, Scuole Forensi e Fondazioni Forensi, stipulando allo scopo accordi e convenzioni.

Le attività della Scuola possono essere organizzate in Dipartimenti, costituiti con apposita delibera del Consiglio Direttivo, secondo i fini specialistici perseguiti.

Nell'ambito dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato la Scuola può prevedere l'assegnazione di borse di studio agli allievi più meritevoli e/o privi di mezzi, secondo le prescrizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Gli organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

il Consiglio Direttivo;

il Direttore della Scuola;

il Comitato Tecnico Scientifico.

Le funzioni di segreteria della Scuola sono affidate alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

Art. 3 – Il Consiglio Direttivo. Composizione

E' composto da 7 membri e, comunque in caso di modifiche, in numero dispari. E' nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese e dura in carica cinque anni.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine (o un suo delegato) che lo presiede e il Direttore della Scuola.

I suoi componenti possono essere nominati consecutivamente per due quinquenni.

Il Direttore della Scuola svolge, nell'ambito del Consiglio Direttivo, compiti di coordinamento organizzativo e didattico.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede alla nomina, al suo interno, del Tesoriere e del Segretario.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può disporre la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo per giustificati motivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in presenza del numero legale e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore della Scuola o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno una volta a bimestre. In caso di inerzia, può anche essere convocato su richiesta di tre dei suoi componenti.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo. Funzioni

Il Consiglio Direttivo:

- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria, all'organizzazione e

gestione della Scuola;

- nomina la commissione di esame per le prove di accesso, ove previste;

- predispone il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, da proporre al

Consiglio dell'Ordine per l'approvazione;

- approva il programma didattico predisposto dal Comitato Scientifico;

- redige entro la fine di ciascun anno solare la relazione annuale sull'attività

della scuola da trasmettere al Consiglio dell'Ordine;

- delibera l'esclusione degli studenti dalla Scuola secondo quanto previsto dal

Regolamento;

- delibera le spese di gestione e le quote di partecipazione degli studenti, i casi

di esenzione, di istituzione ed assegnazione di borse di studio, l'accettazione

di donazioni, gli acquisti e tutti gli atti che incidono sul patrimonio della

Scuola;

- rilascia l'attestato di partecipazione ai corsi;

- costituisce i dipartimenti;

- delibera le nomine e le revoche dei responsabili dei dipartimenti e dei corsi,

dei docenti, dei tutor e dei collaboratori ed i loro eventuali compensi e/o

rimborsi.

- delibera su tutti gli atti e provvedimenti necessari per il buon andamento e

funzionamento della Scuola.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di

componente del Comitato Scientifico. E' compatibile con ogni altro incarico

all'interno della Scuola.

Art. 5 – Il Direttore

Il Direttore è scelto dal Consiglio dell'Ordine di Varese tra i suoi iscritti. Dura

in carica cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta consecutiva.

Il Direttore:

- rappresenta e dirige la Scuola di Formazione Forense eseguendo le delibere

del Consiglio Direttivo;

- cura l'attuazione del programma dei corsi e ne coordina lo svolgimento;

- sovrintende alla didattica e cura i rapporti con gli allievi, rappresentandone

le istanze al Consiglio Direttivo;

- è responsabile del Dipartimento per la formazione degli aspiranti avvocati;

- riferisce periodicamente, con cadenza semestrale, al Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati sull'andamento della Scuola.

Art. 6 Comitato Tecnico Scientifico. Composizione e funzioni.

Il Comitato Scientifico è composto da almeno nove membri, per un massimo

di quindici, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, tra

avvocati, docenti universitari ed altre figure professionali. I componenti del

comitato tecnico scientifico dovranno possedere specifica competenza e/o

esperienza in materia di diritto costituzionale, diritto e processo penale, diritto

e processo civile, diritto e processo amministrativo, diritto e processo del

lavoro, diritto e processo tributario, diritto comunitario ed internazionale

privato, diritto commerciale, ordinamento e deontologia forensi, in ogni altra

materia di interesse per la formazione degli avvocati e per l'esercizio della

professione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per cinque anni e

possono essere rinominati per una sola volta consecutivamente.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può disporre la revoca di uno o più

componenti del Comitato per giustificati motivi.

Alla prima riunione, il Comitato Scientifico nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario. In caso di assenza del Presidente nominato, le funzioni presidenziali sono svolte dal componente in carica più anziano di età.

Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Direttore della Scuola, quali membri di diritto, partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico con diritto di voto.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono validamente costituite in presenza del numero legale dei suoi componenti; il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Scientifico è convocato almeno due volte nel corso dell'anno solare dal Presidente nominato o, in caso di inerzia, dal Direttore della scuola o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della Scuola di Formazione Forense finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari.

Esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine agli obiettivi e ai risultati.

Il Comitato Scientifico, con cadenza semestrale, provvede ad elaborare la proposta di programma dell'offerta formativa della Scuola Forense, ai sensi del Regolamento CNF 16.7.2014, n. 6 e s.m.i., che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione definitiva.

Il Comitato Tecnico Scientifico è diretto dal Presidente che, anche mediante propri delegati:

a) rappresenta il Comitato nei rapporti con gli organi della Scuola e verso terzi;

b) svolge le funzioni amministrative;

c) segue le indicazioni del Consiglio Direttivo;

d) attua le iniziative opportune per il buon funzionamento della Scuola Forense.

La carica di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. E' compatibile con ogni altro incarico all'interno della Scuola.

Art. 7 – La gestione dei corsi

La gestione dei corsi formativi avverrà sulla base e nel rispetto di un regolamento allo scopo approvato dal Consiglio Direttivo e sarà affidata a distinti dipartimenti, diretti da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo.

Sin d'ora sono costituiti i Dipartimenti:

Formazione Aspiranti Avvocati (Ginnasio Forense);

Formazione Avvocati;

Corso Difese d'ufficio;

Corso gratuito patrocinio.

Art. 8 – Oneri

La Scuola è dotata di autonomia finanziaria e di un proprio fondo, costituito dai finanziamenti provenienti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, oltre che da Enti pubblici e privati, nonché da eventuali quote richieste per l'iscrizione ai corsi o ad altre attività formative, ovvero da ogni altra acquisizione, sovvenzione, lascito o donazione. In particolare, a norma dell'art. 4 del citato Regolamento C.N.F. 20 giugno 2014 n. 3, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, nei limiti di dotazione e di bilancio,

dovrà fornire alla Scuola le risorse economiche e strumentali adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva, destinando ogni anno a bilancio i fondi necessari e, per quanto possibile, mettendo a disposizione i propri locali, biblioteche, risorse informatiche ed il personale di segreteria.

Le cariche previste dal presente Statuto sono onorarie e non danno diritto a compensi.

Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente atto, ove occorra, sarà integrato, aggiornato e adeguato in relazione alle statuizioni del C.N.F., alla normativa sull'accesso e sull'aggiornamento professionale, alle determinazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese e ad ogni altra novità normativa ad esso riferibile.

Il Consigliere Segretario

Avv. Carlo Battipede

Il Presidente

Avv. Elfsabetta Brusa

Il Consigliere Tesoriere

Avv. Fabrizio Piarulli